

Amministrazioni di sostegno

Cosa e'	<p>E' un nuovo istituto finalizzato a tutelare le persone che, per effetto di una menomazione fisica oppure psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche parzialmente o in via temporanea, ai propri interessi: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, ecc</p>
Normativa di riferimento	<p>Legge 9/01/2004 n. 6 (G.U. 19/01/2004 n. 14)</p>
Chi puo' richiederlo	<p>La domanda può essere presentata senza l'assistenza di un legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente dai parenti entro il 4° grado o dagli affini entro il 2° grado dal beneficiario personalmente dal pubblico ministero <p>I responsabili dei servizi sanitari e sociali, ove vengano a conoscenza di situazioni di disagio tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati a proporre ricorso o darne notizia al pubblico ministero.</p>
Come si richiede e documenti	<p>Il ricorso deve essere presentato su apposito modulo al Giudice Tutelare.</p> <p>La documentazione da allegare è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> copia integrale dell'atto di nascita del beneficiario, da richiedere nel Comune di nascita; certificato di residenza e stato di famiglia del beneficiario; documentazione medica (relazione sanitaria / certificazione medica attestante le patologie nonché il grado di capacità di intendere e di volere o la totale incapacità e le eventuali residue capacità del beneficiario); certificato di riconoscimento dell'invalidità civile; documentazione sulle condizioni di vita personale del beneficiario (es. relazione sociale del CSE e del CPS frequentato, relazione della comunità, ecc...); documentazione relativa alla situazione patrimoniale (A- pensione di anzianità, pensione di invalidità, eventuale assegno di accompagnamento. B- stipendi percepiti per l'attività lavorative, rendite provenienti da affitti, somme depositate su conti correnti o investite, proprietà immobiliari, ecc...); eventuale certificato medico che attesti l'impossibilità del beneficiario di recarsi in Tribunale per la convocazione (in tal caso l'esame avverrà nel luogo in cui il beneficiario si trova); copia documento d'identità del ricorrente e del beneficiario.






Dove si richiede

Tribunale di Cremona – Via dei Tribunali 13, 26100 Cremona (CR).
[Cancelleria Volontaria Giurisdizione](#), primo piano – lato destro.
Tel. 0372/548570
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

Quanto costa

- | Esente da contributo unificato
 - | 1 marca da bollo (€27,00)
 - | Diritti di copia (vedi TABELLA DEI DIRITTI DI COPIA)
-

Moduli standard

- |  [Ricorso per la nomina di amministratore di sostegno](#)
 - |  [Inventario iniziale dell'amministrazione di sostegno](#)
 - |  [Rendiconto annuale amministrazione di sostegno](#)
 - |  [Rendiconto finale amministrazione di sostegno](#)
 - |  [Istanza generica di straordinaria amministrazione](#)
-

Per maggiori informazioni

Per maggiori dettagli e informazioni o consulenza relativi all'apertura di una amministrazione di sostegno (es. compilazione istanze e modelli), rivolgersi a:

- | **ASST CREMONA - Ufficio Protezione Giuridica (UPG)**
Via S. Sebastiano, 14 - Cremona - Edificio A - Uff. 25
Tel. 0372/497833 - Fax. 0372/497851
E-mail: protezionegiuridica@asst-cremona.it
Orari ufficio: riceve su appuntamento
 - | **ASST CREMA - Ufficio Protezione Giuridica (UPG)**
Via Gramsci, 13
Tel. 0373/899369 - 0373/899329 - Fax. 0373/899342
E-mail: protezionegiuridica.crema@ascremona.it
Orari ufficio: riceve su appuntamento
 - | **ASST CREMONA - Ufficio Protezione Giuridica - Sede di CASALMAGGIORE**
c/o U.O. Consultorio Familiare Integrato
Via Azzo Porzio, 73
Tel. 0375/284145 - Fax. 0375/284171
E-mail: protezionegiuridica.casal@asst-cremona.it
Orari ufficio: riceve su appuntamento
-